



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 18.03.2021 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020 (*Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale*) e succ. modifiche, ha pronunciato, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3797/2016

TRA

CICCARELLI Stefano, rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti E. Prisco e C. Russo, presso il cui studio elett. dom. in Napoli, alla via Duomo n. 36

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti I. Verrengia, L. Cuzzupoli e I. De Benedictis, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 15.04.2016 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di indennità di accompagnamento in quanto cieco civile assoluto, di aver diritto a godere della predetta indennità nella misura riconosciuta ai grandi invalidi di guerra, con decorrenza dal 1984, come già accertato con sentenza n. 8261/2004, chiedeva che l'INPS venisse condannato al pagamento delle somme dovute a tale titolo nella misura complessivamente indicata nell'atto introduttivo e quantificata negli allegati conteggi.

Costituitosi in giudizio, l'INPS si è opposto alla domanda eccependo la sua improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza, stante l'avvenuto pagamento dell'indennità nella misura già adeguata.

Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione da questo magistrato, anche per esigenze di ruolo, e, poi, rinviata di ufficio durante l'assenza dal servizio di questo giudicante per congedo di maternità.

Alla odierna udienza, che si svolgeva secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d. l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, succ. mod., previa lettura delle "note di trattazione scritta" tempestivamente depositate, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

La domanda è infondata e va, pertanto, respinta per i motivi di seguito esposti.

Non può essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo in quanto sono stati esposti in modo adeguato gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e la parte convenuta ha potuto articolare ogni difesa al riguardo.

Nel merito, va evidenziato che, per risolvere le questioni giuridiche collegate alla determinazione dell'importo spettante al ricorrente, invalido civile affetto da cecità assoluta, è necessario preliminarmente prendere le mosse dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (n. 8261/2004) emessa tra le stesse parti, con la quale è stato riconosciuto al ricorrente il diritto all'equiparazione dell'indennità per ciechi civili all'indennità di accompagnamento per gli invalidi di guerra ex lege 656/86 dalla data della domanda (cfr. sentenza in atti).

Premesso che il presente giudizio non può spingersi ad esaminare il merito del diritto – coperto dal giudicato – avendo ad oggetto la quantificazione delle somme rivendicate dal ricorrente proprio in virtù dell'accertamento compiuto nella sentenza resa tra le parti, rileva il Tribunale come occorra ricostruire brevemente la complessa vicenda giuridica oggetto di causa.

Al riguardo, va detto che l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento in favore dei ciechi civili assoluti a quella prevista per gli invalidi di guerra è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dall'art. 1 della legge n. 682 del 1979, il quale ha espressamente previsto che *"l'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti, in virtù della L. 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, a partire dall'1° gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, tabella E, lett. A bis, n. I"*.

Tale equiparazione è stata ribadita dalla L. n. 165 del 1983, (di interpretazione autentica della L. n. 682 del 1979, art. 1) che all'art. 1 recita: *"la L. 22 dicembre 1979, n. 682, art. 1, comma 1, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 7 gennaio 1982, dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità..."*. Aggiunge l'art. 2 che *"La misura dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e le modalità di adeguamento dell'indennità stessa sono aggiornate alla stregua delle modificazioni che intervengono per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra"*.

Dal che si ricava che laddove la legge non determinava in via autonoma la misura base dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, essa era di importo pari all'analogo beneficio goduto dai grandi invalidi di guerra.

Successivamente la L. n. 656 del 1986, all'art. 3, comma 2, ha dettato le nuove misure mensili dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi di guerra, dal 1^a gennaio 1985 e dal 1^a gennaio 1986.

È poi intervenuta la L. n. 508 del 1988 che, all'art. 2 stabilisce: *"A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti... è stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico per l'anno 1988, previsto della L. 6 ottobre 1986 n. 656, art. 1, comma 2"*.

Successivamente è intervenuta la L. n. 289 del 1990 che, all'art. 4, lett. a), ha apportato, con decorrenza 1 gennaio 1990, un aumento di L. 30.000 (Euro 15,49) mensili alla indennità di accompagnamento prevista dalla L. n. 508 del 1988, per i ciechi civili assoluti.

Infine, la L. 31 dicembre 1991, n. 429 (Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati) ha previsto nuovamente che: *"Con decorrenza dall'1 marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti... è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'art. 3, comma 2, lett. A, della L. 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra... ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra."*

Così ricostruito il quadro normativo, rileva il Tribunale come il diritto all'equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti con quella spettante ai grandi invalidi di guerra è stato affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con plurime pronunce, e, d'altra parte, tale diritto, spettante anche al ricorrente, non è oggetto di contestazione nel presente giudizio in quanto già accertato con sentenza passata in giudicata oltre che ammesso pacificamente dall'Istituto resistente.

L'Inps, tuttavia, costituendosi in giudizio, ha dedotto l'esatto adempimento della propria obbligazione di pagamento, dal momento che gli importi erogati dall'istituto sono esattamente corrispondenti a quelli dovuti in virtù dell'equiparazione dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti a quella per gli invalidi di guerra.

Orbene, con riferimento alla problematica legata alla determinazione dell'importo spettante al ricorrente ed all'eventuale effettivo adempimento della prestazione da parte dell'Inps, va richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha così statuito:

“L'equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell'indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, e non comporta l'estensione ai primi dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, sicché va escluso il diritto ad una equiparazione all'assegno di superinvalidità per i ciechi di guerra, di cui all'art. 1, ed all. 1, della l. n. 422 del 1990 - che richiama, quanto alla determinazione della misura di tale prestazione, l'art. 3, comma 2, della l. n. 656 del 1986 - senza che tale differenziazione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione della diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest'ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all'ipotesi della invalidità civile” (cfr. Cass. n. 24982/2016).

Rappresenta ormai principio consolidato che detta equiparazione non include l'intero complesso delle misure di assistenza spettanti agli invalidi di guerra, tra cui la corresponsione dell'assegno sostitutivo della prestazione di accompagnamento militare (di cui all'art. 6 dpr 834/81 spettante esclusivamente ai grandi invalidi di guerra).

Quanto al diritto all'adeguamento automatico, la Suprema Corte con sentenza n. 9926/2016 ha confermato che: *"va ritenuto che la previsione di una equiparazione, sia per la misura base che per l'adeguamento automatico, sia del tutto conforme alle previsioni di cui allo stesso art. 1, comma 2, della legge n. 429/1991 che prevede: "Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano alla indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra" si veda Cass. 3 febbraio 1996, n. 921 (adeguamento che si concreta in un'assegno aggiuntivo risultante dall'applicazione di una quota dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975 n. 160; quota determinata annualmente con DPCM)".*

Sorge quindi il problema di individuare l'esatta tabella applicabile nella presente fattispecie.

Al riguardo, come ha di recente affermato la Suprema Corte (cfr. Cass. N° 17648/2016) l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti deve corrispondere alla misura prevista per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra e la tabella applicabile è la Tabella E lett. A) n.1 la quale prevede le *"Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente"* e non quella di cui lett. A-bis n. 1 la quale considera i soggetti che hanno subito *"La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani"*.

L'applicazione della tabella E lett. A) n.1 risulta testualmente dall'art.1, comma 1 della legge 429/1991 che richiama l'indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra nonché dall'art.2, comma 2 della legge 508/1988 che, ai fini dell'importo spettante a ciechi civili assoluti, richiama quello "dell'indennità di accompagnamento

percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n.1 allegata alla legge medesima" (ovvero alla legge 6.10.1986 n. 656).

Al riguardo è bene chiarire ulteriormente che la tabella E di cui alla legge N° 656\1986 si limita ad identificare unicamente le patologie collegate al beneficio, mentre gli importi sono riportati nell'art. 3 legge N° 656\1986 comma 2 e comma 3. Inoltre, la predetta legge N° 656\1986 ha modificato la tabella E del DPR N° 915\1978 prevedendo che le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente siano disciplinate dalla lettera A\1 e non più dalla lettera A-Bis N° 1 (come precedentemente previsto dal DPR N° 915\1978).

Per quanto riguarda il caso di specie, va ribadito che la equiparazione della indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili a quella prevista per i grandi invalidi di guerra riguarda esclusivamente la misura della indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico e non comporta l'estensione ai ciechi civili dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore degli invalidi di guerra, che comprendono l'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari.

Dunque, alla luce del predetto quadro normativo, come già accertato con la sentenza n. 8261/2004, la parte ricorrente ha diritto alla indennità in questione nella misura prevista per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, nei limiti fissati dalle disposizioni citate e ribaditi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Tanto premesso, avendo questo giudizio ad oggetto la quantificazione delle somme spettanti a tale titolo, va evidenziato che parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto e comprovato dall'Inps ovvero la circostanza che l'Istituto abbia corrisposto al ricorrente tali importi con i relativi adeguamenti previsti dai successivi DM emanati anno per anno.

Orbene, ritenuto incontestato che la parte ricorrente abbia percepito delle somme per le medesime causali rivendicate, la stessa avrebbe dovuto specificare non solo gli importi mensilmente dovuti, ma anche i criteri contabili utilizzati per determinarli, al fine di verificare la loro corrispondenza a quelli riconosciuti in sentenza, indicare, infine, quanto già percepito e, quindi, esplicitare il calcolo effettuato per giungere alla differenza invocata in questo giudizio.

Avendo poi l'Istituto eccepito in modo circostanziato l'esatto adempimento per aver effettuato un automatico adeguamento alla luce dei DM indicati in memoria difensiva, l'istante avrebbe dovuto contestare tale deduzione difensiva e provare di aver percepito importi inferiori al dovuto.

Ebbene, la parte ricorrente nell'atto introduttivo non ha fornito alcuna indicazione sui criteri di calcolo utilizzati per addivenire alla determinazione dell'importo richiesto.

Pertanto, le richieste avanzate dall'istante nella presente fattispecie appaiono del tutto generiche, prive di qualsiasi riscontro contabile.

Peraltro, ribadito che nell'atto introduttivo manca qualsivoglia indicazione sui criteri di calcolo utilizzati per pervenire alla richiesta della somma complessiva indicata in ricorso, rileva il giudicante che, esaminando i conteggi ivi allegati, quanto alle somme indicate come dovute, la

richiesta avanzata da parte attrice si rivela in ogni caso infondata nella parte in cui si rivendica l'adeguamento all'indennità goduta dai grandi invalidi di guerra nella misura di cui alla tabella E lettera A-Bis n. 1 del DPR N° 915\1978 (non più applicabile, come visto in precedenza).

D'altro canto, nelle proprie difese l'Inps ha chiarito le modalità di computo del beneficio, le tabelle applicate e gli importi corrisposti (sul punto non c'è alcuna contestazione contabile da parte del ricorrente). Tali importi appaiono in linea con quanto prevede la disciplina vigente, né parte ricorrente ha chiarito in quale misura tale adeguamento sarebbe illegittimo e quale somma ulteriore sarebbe dovuta.

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni svolte, la domanda deve essere respinta.

Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti attesa la complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese.

Santa Maria Capua Vetere, 18 marzo 2021

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni